DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7-ter

Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate

Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprieta' del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate. Al fine di individuare i siti piu' idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di universita' ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Versione in vigore dal 9 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-contrasto-degli-incendi-boschivi-e-altre-misure/art-7-ter-interventi-delle-regioni-per-il-rimboschimento-compensativo-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it